

LETTERA INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di ferri chirurgici da destinare alla SC. Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 69.685,00 Iva 22% esclusa. CIG 7994974D3F- Codice CUP H81B16000430001; codice CUI F02268260904201900314.

Gara sotto soglia comunitaria

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI STUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
Indirizzo sede legale	Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100, Sassari
Codice AUSA	0000198186
Referente: Dott. ssa Paola Piras	079/2645769-758-764
Sito ufficiale	http://www.aousassari.it/
Posta certificata	servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
Direttore della Struttura	Dott.ssa Teresa Ivana Falco
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Teresa Ivana Falco
DDG a contrarre	N. 661 del 9/8/2019
C.I.G.	7994974D3F
Sistema di gara	Procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9- bis, del D. Lgs. n. 50/2016
Direttore dell'esecuzione del contratto	Dott. Francesco Orrù
Termine richiesta informazioni e /o chiarimenti - Termine presentazione offerte	Verranno indicati da questa P.A. attraverso l'area dedicata alla presente R.d.o. nel portale MePA.



Sommario

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 CHIARIMENTI	4
2.3 COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
5. REQUISITI GENERALI.....	5
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	6
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	6
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	6
6.3 RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	6
6.4 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	7
7. AVVALIMENTO.....	7
8. SUBAPPALTO	8
9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	8
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	10
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
12. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	12
12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	13
12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	15
12.3.1 Dichiarazioni Integrative	15
12.3.2 Documentazione a corredo.....	16
12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	17
13. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA.....	18
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTE VIRTUALI	19
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	20
17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	20
18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	22
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22

1. PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 661 del 9/8/2019, quest'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.)", finalizzata all'affidamento della **fornitura di ferri chirurgici da destinare alla SC. Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. aperta sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo complessivo a base d'asta € 69.685,00 (oltre IVA, nella misura di legge)**. L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni di RdO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP.

La procedura è accessibile dal sito www.acquistinretepa.it, da cui è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti per la partecipazione, nonché inviare o chiedere chiarimenti. Ciò premesso, l'Operatore Economico interessato è invitato a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, tramite la presente RdO sul M.E.P.A., intendendosi, con l'awenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, nonché dalle regole del M.E.P.A..

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Sassari.

Codice NUTS: ITG25.

Il **Responsabile del procedimento**, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.

Codice CUP: H81B16000430001 – Codice CUI: F02268260904201900314.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico;
- 2) Lettera di invito/Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità;
- 4) DGUE e modelli integrativi:
 - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE art. 80;
 - Modello 3 - Dichiarazione OE ausiliario;
 - Modello 4 - Schema contratto di awalimento;
 - Modello 5 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari;
 - Modello 6 – Schema offerta economica (separato per ciascun lotto per il quale si concorre).

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: http://www.aousassari.it/bandi_e_gare/.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, per il solo tramite della specifica funzione di messaggistica **“Comunicazioni con i fornitori”** della Piattaforma M.E.P.A. entro il termine perentorio indicato nella RdO a sistema.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, stesso mezzo, in forma anonima a tutti gli operatori economici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni (richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata) tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, esclusivamente, tramite la specifica funzione di messaggistica **“Comunicazioni con i fornitori”** della Piattaforma M.E.P.A.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di ferri chirurgici, per le esigenze della Cs Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'appalto è riguarda un lotto unico, descritto nell'elenco allegato A “Elenco dettagliato dello strumentario oggetto di fornitura”

L'importo complessivo della fornitura è stimato in **€ 69.685,00** (Iva 22% esclusa):

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, in forma singola o associata, presenti sul M.E.P.A., abilitati al mercato elettronico entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'operatore economico mandatario deve inserire la denominazione del raggruppamento nell'apposita sezione dati di tutte le imprese con il relativo Ruolo (mandataria, mandante);

Ai soggetti costituiti in **forma associata** si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità aziendale, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell'iscrizione - per attività inerenti all'oggetto del presente appalto - nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato) di cui alla lett. a), deve essere posseduto: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

E' richiesta la presentazione di schede tecniche. La scheda tecnica dovrà consentire di identificare in maniera inequivocabile i dispositivi offerti rispetto alle specifiche tecniche, secondo quanto previsto dall'Allegato XVII, Parte II, lett. i), ii).

6.3 RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei **raggruppamenti temporanei**, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete, ai **consorzi ordinari** ed ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei **consorzi ordinari** la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Forniture analoghe.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 6.2 lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.4 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale** di cui al **punto 6.2 lett. a)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante awalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice awalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]*.

Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può awalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di awalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può awalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti awalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si awale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone,

ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di awalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di awalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di awalimento o del contratto di awalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di awalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto a base d'asta, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dal decreto legge n. 32/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Nota bene - Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, nonché i requisiti di qualificazione con riferimento alla prestazione assunta, che saranno verificati in corso di esecuzione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice

9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) Una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo complessivo del lotto: € 1.393,70.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'awalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso C/C intestato all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Banco di Sardegna SpA;

IBAN: **IT 75 E 01015 17201 000070188747**;

CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA Rif. Appalto [*Deliberazione n. del*]; [*indicazione CIG per il lotto o per ciascuno dei lotti cui si partecipa*]

- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HoM.E.P.A.ge.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano state già costituite prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia definitiva sarà costituita secondo le modalità e i termini di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

Gli Operatori Economici invitati dovranno presentare, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RdO, le offerte sul sistema telematico, secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E – Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP S.p.A.", che saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul M.E.P.A.

L'OFFERTA È COMPOSTA DA 2 BUSTE VIRTUALI:

Busta Virtuale denominata – "Documentazione amministrativa"

Busta Virtuale denominata – “Offerta economica”

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere prodotti, a pena di esclusione, in formato elettronico attraverso il caricamento a sistema:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Società o suo procuratore.

Le dichiarazioni INTEGRATIVE al DGUE e ulteriore documentazione, saranno redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione nell'apposita area della RdO:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE art. 80;
- Modello 3 - Dichiarazione OE ausiliario;
- Modello 4 - Schema contratto di avalimento;
- Modello 5 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari;
- Modello 6 – Schema offerta economica (separato per ciascun lotto per il quale si concorre).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura firmata digitalmente.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima durata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un termine che sarà stabilito dall'autorità di gara, **in ogni caso non superiore a 10 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio sarà esperito attraverso la funzione di messaggistica "Comunicazioni con i fornitori" della Piattaforma M.E.P.A..

12. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Schede tecniche;
- 4) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, sottoscritta e firmata digitalmente, è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica i lotti per i quali concorre nonché la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:



- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione tra i documenti di gara della RdO, secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II — Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente **(Modello 3)**;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata **(Modello 3)**;
- 4) originale o copia autentica del contratto di awalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di awalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria **(Modello 4)**;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica la quota di fornitura che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. 135/2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, e al D.L. n. 32/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice — cfr. punto 12.3.1 n. 1 del presente disciplinare **(Modello 2)**].*

Parte IV — Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.3.1 Dichiarazioni Integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente il **Modello 2**), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. 135/2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, e al D.L. n. 32/2019] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett.c, c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il Patto di Integrità aziendale, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 24.12.2015, reperibile sul sito aziendale, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare lo stesso ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

7. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione:

[sopralluogo obbligatorio]

8. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (**Modello 7**);
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di aver pertanto preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aousassari.it/bandi/>;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dalla competente sede del Tribunale di nonch  dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonch  dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il **Modello 2** – "Dichiarazioni Integrative", deve essere **sottoscritto, con firma digitale, dai seguenti soggetti**:

- nel caso di operatore economico con **idoneit  individuale**, dal rappresentante legale (nel caso di consorzio stabile, sia dal rappresentante legale del consorzio, sia dal rappresentante legale di ciascuna societ  consorziata esecutrice);
- nel caso di operatori economici con **idoneit  plurisoggettiva COSTITUENDI** (raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all'art. 2602 cod. civ., GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete) da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di operatori economici con **idoneit  plurisoggettiva COSTITUITI** (raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all'art. 2602 cod. civ., GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete):
 - dalla mandataria, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
 - da ciascuna delle mandanti e delle consorziate (del consorzio ordinario), con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3,); **n. 5** (patto di integrit ); **n. 6** (codice di comportamento), **n. 7** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo).

13. **Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3,); **n. 5** (patto di integrit ); **n. 6** (codice di comportamento) **n. 7** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo)

12.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.

15. copia scansionata del **Mod. F23** che attesti l'avenuto versamento dell'imposta di Bollo, pari a **€ 16,00**

16. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 167/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'awalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

17. documento attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Vedi Tabella all'Art. 12);

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, utilizzando il **Modello 5** ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13. CONTENUTO DELLABUSTA ECONOMICA

La BUSTA OFFERTA ECONOMICA" l'offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore;

- l'offerta di dettaglio predisposta in base al **Modello 6**,

Sono ammesse unicamente offerte al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

- La copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente all'Offerta Economica, pari a € 16,00. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Per quanto riguarda il modello F23, lo stesso può essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di fornitura standardizzata, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016**, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTE VIRTUALI

L'esperimento di gara avrà luogo nel giorno e nell'ora che saranno comunicate attraverso la piattaforma del M.E.P.A. e in tale giorno e ora, il **Punto Ordinante** o suo delegato, procederà all'apertura della **Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa** e alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; quindi procederà:

- a) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, (qualora si rendesse necessario), come definito al punto 13;
- b) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice

In data successiva, opportunamente comunicata ai partecipanti attraverso l'area comunicazioni del M.E.P.A., il **Punto Ordinante** o suo delegato, procederà all'apertura della **Busta Virtuale contenente "l'Offerta Economica"**.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il Seggio di Gara, per tramite del **Punto Ordinante** o suo delegato procederà, lotto per lotto all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica.

Il sistema, sulla base del risultato, stilerà automaticamente una graduatoria per ogni lotto.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata secondo uno dei criteri di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del suddetto articolo (il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale).

L'esclusione automatica non trova applicazione qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 97, comma 8, ultimo periodo, del Codice).

Il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; pertanto, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante non procederà alla determinazione della soglia di anomalia (art. 97, comma 3 bis, D del Codice), riservandosi, in ogni caso, la facoltà di verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del Codice).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, avrà luogo, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 175/2016 (*N.B.: tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici*).

Di tutte le operazioni di gara verrà redatto regolare verbale.

N.B. Tutte le operazioni eseguite a sistema saranno rese visibili a ciascun partecipante, in quanto verrà attivata automaticamente la seduta pubblica telematica, attraverso la quale gli stessi avranno la possibilità di visualizzare le informazioni rese disponibili dal sistema per ogni fase.

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, delle Strutture Clienti utilizzatrici, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto, tramite l'apposita area comunicazioni del M.E.P.A., al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, all'esito della prima seduta pubblica, con l'aggiudicazione dei lotti, previo giudizio di conformità, da parte delle competenti Strutture aziendali, sulle schede tecniche di prodotto, che saranno richieste agli operatori economici provvisoriamente aggiudicatari.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice). Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca dell'aggiudicazione**, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Inoltre dovrà assolvere all'obbligo sull'applicazione del bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'assolvimento del bollo può essere espletato secondo le seguenti modalità:

- assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici ai sensi dall'**art. 6 del D.M. 17 giugno 2014**, che prevede il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno tramite modalità telematica (**F24**) ed in un'unica soluzione **a 120 gg dalla chiusura dell'esercizio fiscale**;
- invio, tramite mail alla stazione appaltante del documento di stipula generato dal sistema M.E.P.A. recante il bollo da € 16,00 annullato con data e timbro;
- dichiarazione del legale rappresentante della società dell'avenuta applicazione della marca da bollo sul documento di stipula generato dal sistema M.E.P.A. con l'identificativo del bollo utilizzato.

Il contratto verrà stipulato attraverso il M.E.P.A. con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo



contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non trova applicazione la clausola sociale.

La ditta aggiudicataria, restando ferme le condizioni di fornitura ovvero a condizioni economicamente più vantaggiose per la Stazione Appaltante, in corso di esecuzione del contratto, può proporre – qualora ponga in commercio nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità – la sostituzione e/o l'affiancamento di nuovi prodotti in luogo di quelli aggiudicati, per la restante parte della fornitura da eseguire.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, così come descritto nell'informativa relativa al trattamento dei dati, di seguito riportato: <https://www.aousassari.it/bandi/>.

Sassari, lì 31.07.2019

F.to IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)